# COMUNE DI SUPINO

**Provincia di Frosinone**

## REGOLAMENTO "SANTA SERENA"

### ART. 1 - FINALITÀ

Scopo del presente regolamento è la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale-ambientale della località di Santa Serena, nonché la disciplina dell'attività agro-pastorale, turistica, commerciale e la fruizione degli usi civici.

### ART. 2 - LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

Il presente regolamento viene emanato tenendo conto e nel rispetto delle seguenti leggi:

***tutela delle bellezze naturali***
D.L. n. 312 del 27.06.1985 e modifiche di cui alla legge n. 431 del 08.08.1985;
legge n. 1497 del 26.06.1939;
R.D. n. 1775 del 11.12.1935;
D.L. n. 47del 01.03.1975;

***attività agro - pastorale;***
R.D.L. n. 3267 del 30.12.1932;
D.L. n. 265 del 28.02.1992;

***prescrizione di massima e polizia forestale;***
***attività turistica;***
D.M. n. 375 del 04.08.1988;
Legge 426/71;
Legge n. 112 del 23.03.1991 e regolamento di esecuzione;

***usi civici;***
T.U. della legge comunale e provinciale;
Legge n. 352 del 23.08.1993;
D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche;

### ART. 3 - TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI ED AMBIENTALI

Tutta la località di Santa Serena, Monte Gemma e più in generale tutto il promontorio montuoso rientrante nel territorio del Comune di Supino è considerata zona di rilevante interesse ambientale, e pertanto rigorosamente vincolata, per quanto concerne la edificabilità dei suoli e la forestazione. Non è perciò consentito in alcun modo edificare o costruire nuove strade ad eccezione della realizzazione di quelle opere indispensabili per la salvaguardia ed il controllo (tratti rompi-fiamma strade di servizio, ecc.) e delle opere eseguite ed edificate su progetti presentati dal Comune di Supino o in collaborazione con il Comune di Supino, in conformità delle prescrizioni del piano urbanistico vigente.

## ART. 4 - FORESTAZIONE

in attesa della redazione del piano di forestazione, eventuali tagli del bosco effettuati da parte del Comune saranno dettati da estreme necessità di coltura dello stesso o da esigenze economiche, attuati in maniera tale da non alterare il paesaggio, attenendosi scrupolosamente ai suggerimenti ed alle prescrizioni impartite dall'organo tecnico della forestale.
Sarà cura del Comune far corrispondere ad ogni taglio operato, il sorgere di un tratto di rimboschimento nelle zone impervie o poco silvestre.

## ART. 5 - ATTIVITÀ AGRO-PASTORALE

L'attività agro-pastorale nelle piana di Santa Serena è libera nel rispetto più rigoroso delle normative vigenti. Coloro che intendono effettuare detta attività dovranno munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di Supino, previo il pagamento della prevista fida pascolo, così come da apposito regolamento.

## ART. 6 - ATTIVITÀ TURISTICHE

Per i servizi (parcheggi, campeggio, sosta) da fornire ai cittadini a fini turistici e sportivi dall'ente comunale, in proprio o attraverso cooperative all'uopo delegate, ditte esterne o aziende, il costo e le modalità di fruizione degli stessi saranno stabiliti con apposite delibere dagli organi comunali. Saranno comunque previste agevolazioni per i cittadini residenti nel Comune di Supino.

## ART. 7 – CAMPEGGIO

Ai sensi della L.R. n 57 del 02.02.1985 e in rispetto dei vincoli paesaggistici esistenti, il Comune può consentire lo svolgimento del campeggio di tipo mobile: è da considerarsi campeggio mobile la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento quali tende, caravan, camper e carrelli-tenda, purché trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere al trasporto eccezionale. L'area da destinare a tale insediamento deve essere scelta dal Comune, sentito ed acquisito il parere dell'ispettorato della forestale.
Ai fini della salvaguardia dei valori naturali e ambientali della località, il numero massimo di tende, camper ammessi è di n. 60 e l'autorizzazione è limitata a non più di gg 20.
Per ogni giorno deve essere corrisposta al Comune una tariffa che sarà stabilita dall'ente. Qualora le richieste non raggiungano il numero di cui sopra, può essere concessa la proroga a chi ne faccia richiesta.
L'installazione delle tende, delle roulotte, dei camper ecc. non dovrà in alcum modo arrecare danni al suolo. Associazioni o gruppi possono essere, di volta in volta, autorizzati a campeggiare al di fuori dell'area destinata, dalla normativa vigente.

## ART. 8 - ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

Possono essere promosse e realizzate tutte quelle attività sportive e ricreative a scopo turistico-ambientale nel rispetto più rigoroso delle normative vigenti.
Il Comune può autorizzare chi ne faccia richiesta e ne abbia i requisiti a svolgere attività di maneggio ed equiturismo.
A tale scopo i richiedenti dovranno presentare, oltre tutta la documentazione necessaria, un tariffario che deve essere approvato dalla G.M.
Dovranno essere individuati, con il parere favorevole dell'ispettorato forestale, appositi itinerari che non impediscano od ostacolino l'afflusso e il soggiorno degli altri visitatori. Per tali concessioni la G.M. stabilirà una tariffa da corrispondere prima del ritiro dell'autorizzazione e possono essere altresì autorizzate altre attività similari con le modalità di cui sopra tipo: noleggio di biciclette, ecc.
Il Comune può realizzare, avuti i necessari nulla osta ed in apposita area, un parco giochi per bambini.

## ART. 9 - COMMERCIO

Nella località di Santa Serena fatta eccezione dei casi appresso riportati, è vietata qualsiasi forma di commercio tenuto conto che detta località è sprovvista di qualsiasi struttura o infrastruttura che garantisca ai turisti un minimo servizio di ristorazione.
Per il periodo estivo (giugno-settembre), in deroga al regolamento sul commercio in vigore nel Comune di Supino, possono essere rilasciate non più di 10 autorizzazioni giornaliere ad altrettanti ambulanti per la vendita di articoli quali panini bevande e similari.
La ubicazione dei relativi banchi di vendita non dovrà in alcun modo arrecare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, pena la immediata revoca della autorizzazione stessa.
È comunque fatto divieto assoluto dell'uso di altoparlanti ed i venditori saranno tenuti alla pulizia della zona assegnata.
I pastori possono vendere nel luogo di produzione i prodotti derivati dalla pastorizia senza particolari autorizzazioni. In particolari manifestazioni a carattere commerciale tipo fiere od esposizioni, dovranno di volta in volta essere autorizzate dalla G.M.
Le tariffe per le autorizzazioni giornaliere degli ambulanti saranno stabilite dalla G.M.

## ART. 10 - TRAFFICO E SOSTE

Durante il periodo di maggiore afflusso turistico è necessario limitare l'ingresso delle auto che resta fissato ad un numero massimo di 400 unità.
I VV.UU. sono autorizzati, appena raggiunto tale numero, alla interruzione dell'afflusso.

## ART. 11 - ACCENSIONE DI FUOCHI

Nel rispetto delle norme dettate dalle leggi regionali e nazionali che considerano il territorio del Comune di Supino, soprattutto per la parte boschiva, ad alto rischio e pericolosità per gli incendi, è vietata l'accensione di fuochi.
Il Comune, a tale scopo, insieme ad altri organi dello stato a ciò preposti, attuerà una scrupolosa sorveglianza.
Per scaldare o cuocere le vivande i turisti possono utilizzare dei fornelli o barbecues rialzati da terra e posizionati al di fuori del raggio delle piante e comunque a cielo aperto mantenendo la massima attenzione che non si verifichino principi di incendio.
L'utilizzazione di eventuali punti di cottura realizzati dall'ente e le relative tariffe saranno disciplinate dalla G.M.

## Art. 12 - USI CIVICI

Durante il periodo di sosta i cittadini non residente nel Comune di Supino sono autorizzati alla raccolta di legna morta unicamente per l'accensione dei barbecue così come stabilito nell'art. 11 del presente regolamento.
I cittadini residenti nel Comune di Supino che intendono raccogliere la legna secca dovranno comunicare all'ente comunale il giorno e l'ora in cui si recheranno presso Santa Serena; dovranno, altresì, comunicare la quantità di legna che intendono raccogliere.

## ART. 13 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti.
Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 10 giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio Comunale di approvazione.

## ART. 14 – SANZIONI

Ad eccezione delle sanzioni espressamente previste dalle varie leggi dello Stato e della Regione

Lazio, per le infrazioni alle le norme del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni:

***Attività turistiche e sportive.***
Per chi esercita attività turistiche e sportive senza la prescritta autorizzazione è prevista una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 con sequestro di attrezzature e mezzi.

***Usi civici***
Chi non è residente nel Comune di Supino e raccoglie legna morta nelle zone soggette uso civico senza la prescritta autorizzazione è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00.
Chi accede con mezzi meccanici senza il pagamento della prescritta tariffa e senza autorizzazione nelle zone protette di prato e di bosco è soggetto ad una sanzione amministrativa prevista dalla Legge Regionale n. 29/87.
In caso di taglio di piante verdi il reato è punito con il sequestro del materiale e la denuncia alla autorità giudiziaria per furto al patrimonio.

***Commercio***
Per chi esercita attività di commercio senza la prescritta autorizzazione è prevista una sanzione amministrativa stabilita dall'art. 29 del D.Lgs. 114/98.
In caso di uso di altoparlanti o di intralcio al traffico è prevista una sanzione amministra da € 100,00 a € 300,00.

## ART. 15 - CONTROLLI

I VV.UU. sono tenuti alla vigilanza e all'applicazione del presente regolamento.